



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

Corso Formazione ONTAM 2022

SAN VITTORE TERME – GENGA (AN)
10-16 Settembre 2022

Accesso agli atti- Informazioni ambientali
Competenze degli ENTI - Via Vas Vinca

- DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE

- ACCESSO CIVICO ORDINARIO

- ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

-ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI

-ACCESSO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

- ACCESSO NEI SITI - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



- **DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE**
- **L.241/1 LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**
- Ha superato il principio di segretezza della PA
- Da un principio di Riservatezza ad un principio di Trasparenza
- La legge ha introdotto nel nostro ordinamento il Diritto di Accesso Documentale e partecipazione al procedimento, mantenuto sin ad oggi, anzi rafforzandolo con altri strumenti normativi.
- La seconda parte ha disciplinato l'istituto finalizzato alla protezione dell'interesse individuale (interesse diretto, concreto ed attuale) dei soggetti legittimati a richiedere i dati e le copie degli atti di interesse.
- Successivamente verrà tutelato l'interesse pubblico.



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

**ACCESSO CIVICO ORDINARIO – Avente Finalità Pubblica
D.Lgs. n. 33/2013**

...passano un pò di anni.....

Il Nuovo Istituto consente la PARTECIPAZIONE di tutti i Cittadini

all'attività amministrativa

Con possibilità di accesso a tutti i Documenti – ai dati e alle informazioni

soggette a pubblicazione

(ma che spesso non vengono pubblicate o ritardano)



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

D. LGS. 97/2016

*in materia di Prevenzione della Corruzione
Pubblicità e Trasparenza*

Viene introdotto all'art.5

I' Accesso Civico GENERALIZZATO

FOIA (Freedom of Information Act)

Fondato sul diritto di conoscere

Definito "Accesso di terza generazione" (Cons. Di Stato 2020)

Esteso anche ai dati ove non sussiste obbligo di pubblicazione



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

L'accesso civico generalizzato consente nel nostro ordinamento per la prima volta, **l'Accesso alla documentazione in possesso della P.A. , senza la necessità di un accertato interesse del cittadino .**

Non è previsto travalicare i limiti del legislatore posti a tutela di eventuali interessi pubblici o privati che potrebbero confliggere con la volontà di conoscere, espressa dal cittadino(art.5 bis d.lgs. 33/2013)



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

INFORMAZIONI AMBIENALI

D.LGS. 195/2005

Qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l'Ambiente.

Stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali.

Lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale.



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

Il diritto alle informazioni ambientali è garantito dal d.lgs. 195/2005 in attuazione ad una direttiva com. 2003/4/Cee.

Si accede, di solito, presentando alla P.A. apposito modulo che si può trovare sui siti anche come form specifico; importante segnare le cose più importanti , **dal destinatario con recapito mail e/o telefono , all'oggetto, alla norma di riferimento.**

Anche qui l'accesso può essere limitato, ma va motivato.

I tempi di evasione sono di solito 30, come da procedimento amministrativo



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

ACCESSO delle Associazioni di Protezione Ambientale (legge 349/86)

Nella richiesta di accesso specificare sempre che l'associazione persegue ai fini statutari la tutela ambientale e del paesaggio, la sua conservazione , in modo non occasionale.

(Importante nei nuovi statuti degli ETS mettere queste materie fra quelle di Interesse Generale)

Accesso alle Informazioni pubblicate sui siti della PA che ha determinati obblighi in tal senso.

Sezione Trasparenza



VAS – VIA - VincA

Dec. Lgs. 152/2006 - Testo unico ambientale

VAS: La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Processo molto complesso che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto, *"lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio"*



VIA - Valutazione di Impatto Ambientale

Il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati **gli effetti sull'ambiente di un progetto**, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi.

Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonche' di eventuali malfunzionamenti.



Due importanti strumenti

Verifica di assoggettabilita' di un piano o programma(Vas) : la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;

Provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:

il provvedimento dell'autorita' competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale.



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

VincA: Valutazione d'Incidenza Ambientale

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VIncA) viene disciplinata **dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357**, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019.

Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.



- La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P/I/A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" e "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" è applicato e sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA).



La metodologia per l'espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali:

Livello I: screening – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto significativo sul sito/ siti.



Livello II: valutazione appropriata -

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell'individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.



Livello III

Possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

Solo a seguito di dette verifiche, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; ⁽¹²⁾

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; ⁽¹³⁾

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;



CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE TUTELA AMBIENTE MONTANO

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al

confronto in termini quantitativi con lo stato al momento della